Dott. Antonello Cattelan

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio Commercialista – Revisore Contabile

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA Provincia di Pavia

Verbale n. 23/2017 del 22/11/2017

Il sottoscritto Dott. Antonello Cattelan revisore dei conti di questo Ente,

IN RELAZIONE

Alla proposta di deliberazione di Consiglio avente ad oggetto il trasferimento di personale all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina.

PREMESSO

- o che i Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano (PV) svolgono, fin dal 21 settembre 2001, l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso l'Unione di Comuni Prima Collina:
- O che con deliberazione del Consiglio dell'Unione 28 giugno 2010, n. 15, è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina;
- O che con deliberazione del Consiglio comunale 28 ottobre 2015, n. 23, di questo ente locale sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, nel suo complesso;
- O che, da ultimo, con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione 30 ottobre 2015, n. 20, sono state definitivamente approvate modifiche al nuovo statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina;

CONSIDERATO

che la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, detta specifiche norme per le Unioni di comuni lombarde, novellando la disciplina del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, soprattutto con riguardo agli organi, alla durata e alle sanzioni;

VISTO

il comma 28 dell'articolo 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede che "i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia,



esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica";

PRESO ATTO

- o che l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, con la citata deliberazione dell'Assemblea 30 ottobre 2015, n. 20, ha conformato il proprio statuto alla normativa positiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, attraverso un complessivo aggiornamento normativo alle recenti novelle legislative in materia di:
- 1) sistema delle autonomie locali, di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, così come novellato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, dell'art. 2, comma 6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e all'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. «Legge Del Rio»);
- 2) bilancio di previsione, che deve essere redatto nell'osservanza dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42", corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e della L. 23 dicembre 2014, n. 190 («Legge di stabilità 2015»);
- 3) rendiconto della gestione, che deve essere redatto secondo i contenuti di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42", corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e alla L. 23 dicembre 2014, n. 190 («Legge di stabilità 2015»);
- o che il vigente statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione 30 ottobre 2015, n. 20, denota una struttura ed uno spirito del tutto conformi a quanto sancito dall'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disponendo l'esercizio in forma associata di tutte le citate funzioni fondamentali dei comuni, ivi incluse la "Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale", ed i "Servizi in materia statistica", di cui al comma 27, rispettivamente, lettera l) e l bis) dell'articolo 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- o che l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina è, a tutti gli effetti, un ente locale dotato di propria personalità giuridica ed, in quanto tale, opera in modo autonomo, assumendo le obbligazioni derivanti dalle attività ad essa trasferite dai comuni aderenti, ivi compresa l'assunzione del personale che i trasferimenti esigono;

VISTI



- ✓ l'art. 6 dello Statuto dell'Unione che, al primo comma, stabilisce come "Il trasferimento delle competenze, ivi comprese quelle di cui al precedente art. 5, deliberato dai comuni si perfezionerà mediante una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione e dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee per evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano. La deliberazione dei Consigli comunali di trasferimento delle competenze all'Unione contiene l'individuazione dei beni mobili e immobili e del personale che s'intendono attribuire all'Unione per l'esercizio associato della funzione";
- √ 1'art. 31 del D.lgs. n. 165/2001 che testualmente recita: "1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428".
- ✓ l'art 47, commi 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 che testualmente recita:
- "1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione può riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
- 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
- 3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300°.

DATO ATTO

O Che le norme sopra richiamate non trovano applicazione in quanto il Comune di Castana e questa amministrazione complessivamente conta meno di quindici lavoratori;

- o che in omaggio ai principi generali e alle modalità di trattamento e di inquadramento del personale dipendente, quest'ultimo sarà trasferito nella dotazione organica e alle dipendenze dell'Unione;
- O che, in omaggio ai principi generali e alle modalità di trattamento e di inquadramento del personale dipendente dei summenzionati Comuni, il dipendente G.M., come gli altri già trasferiti, deve esser trasferito alle dipendenze dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, dalla dotazione del Comune di Castana;
- o che il personale dipendente è trasferito all'Unione a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento di tutto quanto il dipendente ha maturato precedentemente presso il Comune di origine, a parità di posizione ricoperta, come se il datore di lavoro non fosse modificato;
- o che, in ossequio ai principi di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri, la spesa relativa al trattamento economico del dipendente del servizio territorio sarà a carico del Comune di Castana che trasferirà la relativa quota all'Unione;
- o che il Comune di Castana ha già deliberato il relativo trasferimento;
- o che il dipendente in argomento, impiegato nelle attività e nelle funzioni correlate, sia inquadrato nella categoria e nel profilo professionale presso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina dal 1 gennaio 2018;
- che la dotazione organica dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, a decorrere dal 1 gennaio 2018, in coincidenza con il dipendente corrispondente, si verrà a riconfigurare nel suo complesso;

CONSTATATO:

- o che il sopraindicato personale, trasferito senza soluzione di continuità nelle condizioni di fatto e di diritto, soggettive ed oggettive, in essere alla predetta data di trasferimento, seguiterà, pertanto, a svolgere le funzioni corrispondenti al profilo posseduto all'interno del medesimo servizio d'origine, ferme restando le specifiche posizioni che saranno individuate nella dotazione organica dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, omogeneizzate nella denominazione e riferite ad un'unica struttura organizzativa;
- o che, dal 1 gennaio 2018, tutte le ulteriori necessarie variazioni nei contratti di lavoro, già posti in essere per il personale destinato ai servizi trasferiti e comandate all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, saranno predisposti a carico di quest'ultima, in veste di datore di lavoro:
- o che il fascicolo del personale in argomentoassunto a tempo indeterminato e trasferito all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina dal 1 gennaio 2018, sarà trasmesso integralmente al servizio amministrativo dell'Unione medesima;

DATO INFINE ATTO

- che sussistono tutte le condizioni organizzative e finanziarie idonee per evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e dei servizi che ne scaturiscono;
- che, in caso di recesso, revoca del conferimento delle funzioni o scioglimento dell'Unione, il dipendente trasferito tornerà all'Ente di provenienza con le qualifiche maturate fino alla data del rientro;
- che si è provveduto ad informare il personale dipendente interessato del trasferimento all'Unione dei Comuni, nonché ad informare le OOSS ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 1999.



VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,

TUTTO CIO' PREMESSO

Il revisore unico

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale Giunta Comunale avente ad oggetto il trtasferimento di personale all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese, 27/11/2017

Il Revisore Unico Cattelan Dout Antonelle